



**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**

Provincia di Savona

Via Colombo, 53 – 17035 CISANO SUL NEVA

# Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

## SOMMARIO

<b>PARTE I</b> .....	3
<b>PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE</b> .....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Concessioni .....	4
Art. 3 - procedimento per il rilascio degli atti di concessione.....	4
Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo .....	4
Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	5
Art. 6 - Istruttoria .....	5
Art. 7 - Conclusione del procedimento.....	6
Art. 8 - Rilascio della concessione.....	6
Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione.....	6
Art. 10 - Principali obblighi del concessionario .....	7
Art. 11 - Revoca e modifica della concessione - Rinuncia. ....	7
Art. 12 - Decadenza dalla concessione .....	8
Art. 13 - Subentro nella concessione.....	8
Art. 14 - Proroga alla concessione temporanea.....	9
Art. 15 - Registro delle concessioni .....	9
Art. 16 - Occupazioni d'urgenza .....	9
<b>PARTE II</b> .....	10
<b>DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE</b> .....	10
Art. 17 - Oggetto del canone .....	10
Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.....	11
Art. 19 - Durata delle occupazioni.....	11
Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale .....	12
Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base .....	12
Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione .....	13
Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.....	13
Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate .....	16
<b>ALLEGATO B</b> .....	16
<b>COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE</b> .....	16
Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone.....	17
Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone - occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	18
Art. 27 - Agevolazioni .....	18
Art. 27 bis - Ampliamenti concessioni ad uso dehor a fascia oraria .....	18
Art. 27 ter - Esenzione per occupazioni serali esercizi commerciali.....	19
Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	19
Art. 29 - Sanzioni.....	20
Art. 30 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi .....	21
Art. 31 - Funzionario responsabile.....	21
Art. 32 - Disciplina transitoria.....	22
Art. 33 - Entrata in vigore del presente regolamento .....	22

**PARTE I**  
**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA  
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della L. 23.12.1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento esclude l'applicazione della Tassa per l'occupazione del Suolo Pubblico e disciplina:

- a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi di legge;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- b) classificazione in categorie delle aree;
- c) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- d) criteri di determinazione del canone;
- e) agevolazioni speciali;
- f) modalità e termini per il pagamento del canone;
- g) accertamento e sanzioni;
- h) disciplina transitoria.

## **Art. 2 - Concessioni**

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio comunale, sono soggette a concessione.

## **Art. 3 - procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla L. 07.08.1990, n. 241.

## **Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1, lett. e) – e.5), del D.P.R. n. 380/2001;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- g) l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa di legge, che disciplina la materia;

- h) dichiarazione esplicita di rispetto della normativa vigente, posta a tutela della dignità e della libertà di ogni persona, dei valori antifascisti, non violenti, antisovversivi, antiterroristici, antieversivi ed anti integralisti, sanciti dall'ordinamento repubblicano, e di completa assenza di manifestazioni contrarie all'ordine pubblico, alla Costituzione, alle leggi statali e regionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune di Cisano sul Neva.**

#### **Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ente risultante dal protocollo.

#### **Art. 6 - Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata, acquisendo i necessari pareri dei diversi servizi.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

### **Art. 7 - Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, predisporrà il provvedimento di concessione o di diniego da sottoporre alla firma del Dirigente.

2. Il responsabile con apposita nota dovrà comunicare all'interessato l'esito dell'istruttoria e in caso di rilascio della concessione dovrà comunicare l'ammontare degli oneri previsti per il rilascio della stessa e l'importo del canone da versare in via anticipata.

### **Art. 8 - Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- 2 marche da bollo
- deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

2. Il Comune ha la facoltà di prescrivere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni alla proprietà comunale o a terzi od in particolari circostanze che lo giustifichino. L'importo della cauzione dovrà essere rapportato alla superficie occupata e verrà stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il concessionario all'atto del rilascio dovrà esibire ricevuta di versamento del canone definito in base all'occupazione.

### **Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini del bene oggetto della concessione;
- b) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; le concessioni **annuali permanenti** devono avere durata non inferiore all'anno e sono rilasciate con scadenza 31 dicembre; esse si intendono automaticamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta del concessionario, da comunicarsi entro il termine di scadenza della concessione stessa. Le istanze di concessioni superiori ai sei mesi consecutivi sono equiparate a quelle annuali;

- d) lo scopo della concessione;
- e) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- f) il domicilio del concessionario;
- g) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

### **Art. 10 - Principali obblighi del concessionario**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione concedente degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone ed alle cose.

Il concessionario con l'atto di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione concedente da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione.

3. E' fatto obbligo al concessionario di ripristinare o sostituire le strutture installate qualora danneggiate e/o deteriorate.

4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, salvo diversa prescrizione.

5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

6. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario è tenuto ad occupare l'area in concessione nei limiti segnati sul suolo pubblico dal Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 11 - Revoca e modifica della concessione - Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione, su specifica richiesta del concessionario. Il rimborso sarà calcolato a decorrere dal mese (solare) successivo alla richiesta. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

### **Art. 12 - Decadenza dalla concessione**

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

### **Art. 13 - Subentro nella concessione**

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'amministrazione concedente.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, qualora interessato al mantenimento della concessione in essere, è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione esistente.

3. Nella domanda, in bollo, dovranno essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, tutti i dati relativi al nuovo subentrante ed il titolo giuridico che legittimi il subentro.

4. La concessione al subentrante potrà essere rilasciata previa verifica da parte del Comando di Polizia Municipale.

5. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche la comunicazione di subingresso presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. 19 del 02/07/99 è valida anche ai fini del subingresso nella concessione di suolo pubblico per il posteggio.



#### **Art. 14 - Proroga alla concessione temporanea**

1. Il titolare della concessione temporanea può chiedere in carta semplice, almeno sette giorni prima della scadenza della stessa, la proroga, giustificandone i motivi.

2. La seconda proroga è ammessa fino ad un massimo di 60 giorni, senza aumento del canone dovuto.

3. La terza proroga è ammessa solo in casi eccezionali previa presentazione di una perizia a firma di tecnico abilitato che attesti la necessità di mantenere l'occupazione per un massimo di trenta giorni e con una maggiorazione del 50% del canone dovuto.

4. Nella richiesta di proroga vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.

#### **Art. 15 - Registro delle concessioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

#### **Art. 16 - Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

**PARTE II**  
**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

**Art. 17 - Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione, le occupazioni **annuali permanenti** e temporanee, realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati appartenenti al demanio comunale. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni **annuali permanenti** e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile, fermo restando il nulla-osta all'occupazione, alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati, di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate, esclusivamente, ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività, di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20.05.1985, n. 222;
- b) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche patrocinate e/o organizzate dal Comune, da enti pubblici o dalle Associazioni iscritte nell'apposito Registro Comunale, le occupazioni in occasione di ricorrenze e festività, le occupazioni realizzate a favore dei portatori di handicap da soggetti non aventi finalità di lucro;
- c) le tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali.

- h) le occupazioni per finalità politiche ed istituzionali;
- i) le occupazioni con vasi o fioriere;
- j) le frecce ed i cartelli indicatori, insegne, bacheche, vetrine, faretti, targhe.
- k) le occupazioni **annuali permanenti** con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 63, lett. b), della L. 28.12.1995, n. 549;
- l) le occupazioni con posa biciclette fino ad un massimo di sette posti disponibili;
- m) le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap con percentuale d'invalidità superiore al 70%.

### **Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

### **Art. 19 - Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono **annuali permanenti** e temporanee.

2. Sono **annuali permanenti** le occupazioni, di carattere stabile o ricorrente, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno **e, comunque, non superiore a nove anni**. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale ai mesi.

Per le occupazioni annuali occorre mantenere il vincolo di destinazione e l'utilizzo per tutta la durata; in caso contrario la concessione di occupazione decade.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno e non supera i sei mesi nell'anno solare. Le istanze di concessione superiori ai sei mesi consecutivi nell'anno solare sono equiparate a quelle annuali.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

## **Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

2. Classificazione del territorio comunale:

- appartengono alla **I categoria** le strade, gli spazi e le aree pubbliche comprese all'interno dell'area evidenziata nell'allegata cartografia e delimitata rispettivamente dalle seguenti vie: Via Roma, Via A. Colombo, Via Dott. Niccolari, Piazza Gollo, Piazza IV Novembre, Via Vittorio Veneto, Via Neva, Via Vico Dietro alla Chiesa, Vico del Fosso e Vico della Torre.
- appartengono alla **II categoria** tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale.

## **Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base**

1. Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici la tariffa a mq. ed a giorno è determinata annualmente con provvedimento del competente organo comunale.

2. La tariffa base generale annuale è di € 20 il mq per l'occupazione permanente e di giornaliera € 0,90 per l'occupazione temporanea.

3. La tariffa per ciascuna concessione è individuata moltiplicando la tariffa di base, per i coefficienti di ciascuno dei parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella, relativi alla classificazione delle strade, valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione, nonché all'entità spaziale dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.

4. Per le occupazioni permanenti, sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è rapportata a mese.

5. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20 % se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se continuativi.

6. Il canone relativo all'occupazione con dehors e/o attrezzature annesse all'attività di un pubblico esercizio è determinato in € 22 al mq per l'occupazione permanente e di € 32 al mq per quella temporanea superiore a mesi tre, commisurata alla durata dei mesi di occupazione in un anno solare, la singola frazione è rapportata a mese. Al solo fine del calcolo del canone per dehors si intende, un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimuovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato fruibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto od in esercizi di vicinato.

## **Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

## **Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

### **A) Occupazioni **annuali PERMANENTI**:**

#### **1) Passi carrabili. Definizione**

Sono considerati passi carrabili, ai sensi del codice della strada, gli accessi ad aree idonee allo stazionamento ed alla circolazione di uno o più veicoli.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di 1 metro lineare.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

#### **2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari..

#### **3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio**

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

#### **4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

#### **5) Occupazioni nei mercati settimanali o giornaliero**

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto autorizzatorio rilasciato ai singoli operatori commerciali.

Nel caso in cui i banchi siano dotati di un tendaggio di superficie superiore a quella del banco, il suolo pubblico verrà conteggiato tenendo conto, oltre che della superficie del banco, anche di quella del tendaggio eventualmente eccedente il banco.

Il suolo pubblico dovrà essere pagato anche per la superficie occupata dagli automezzi a disposizione dell'operatore.

#### **6) Occupazioni annuali permanenti nei P.E. e negli Esercizi Commerciali.**

Per le occupazioni **annuali permanenti** di suolo e di soprassuolo dei P.E. e degli esercizi commerciali, il canone deve essere commisurato al suolo occupato ed alla parte di soprassuolo eccedente lo stesso.

### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

#### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Per le occupazioni di suolo e soprassuolo dei P.E. e degli esercizi commerciali il canone deve essere commisurato al suolo occupato ed alla parte di soprassuolo eccedente lo stesso.

#### **2) Occupazioni nei mercatini e nelle fiere**

Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di tali attività commerciali, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

#### **3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione.

#### **4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

#### **5) Occupazioni per attività di propaganda elettorale e per comizi e raccolta firme.**

L'occupazione con banchi e tavoli non superiori a due mq., durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

Gli spazi vengono assegnati su richiesta degli interessati con provvedimento del Dirigente.

La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziative popolari o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

#### **6) Occupazioni con vasi e fioriere**

Le occupazioni con vasi e fioriere con funzioni di decoro ed ornamento dell'ingresso di un esercizio commerciale, artigianale o di un pubblico esercizio poste direttamente su suolo pubblico sono concesse in esenzione qualora rispettino i seguenti requisiti:

- siano poste in adiacenza ai fabbricati interessati con una sporgenza massima di mt. 0.30;
- debbano avere le stesse caratteristiche dei vasi o fioriere utilizzati per l'arredo urbano presenti nella zona.

Qualora i vasi e le fioriere vengano utilizzati per delimitare uno spazio più ampio della loro effettiva occupazione o per creare un'area di rispetto in adiacenza all'ingresso degli esercizi, il canone di suolo pubblico è dovuto per l'area effettivamente occupata ed è calcolato sulla base della tipologia di esercizio al cui servizio sono posti.

Tali occupazioni devono rispettare le norme del codice della strada per consentire il transito pedonale e dei portatori di handicap.

**Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni**

**ALLEGATO B**

**COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

- 1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi:
- **Categoria prima:**
    - - Strade, piazze ed aree, comprese nel centro cittadino 1,00;
  - **Categoria seconda**
    - - Strade, piazze ed aree, limitrofe al centro cittadini 0,90;
- 2) Valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione:
- a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,20;
  - b) Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,00;
  - c) Occupazioni per passi carrabili 0,50;
  - d) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti 0,30;
  - e) Occupazioni per accessi carrabili a raso 0,10;
  - f) Occupazioni soprastanti il suolo 0,30;
  - g) Occupazioni sottostanti il suolo 0,30;
- 3) Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione:
- a) Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di terzi 1,10;
  - b) Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 0,80;
  - c) Occupazione per fiere e festeggiamenti 0,50;
  - d) Occupazione per fiere e festeggiamenti 1,10
  - e) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi 0,60;
  - f) Edilizia 1,00;
  - g) Distribuzione carburanti 0,50;



h) Erogazione di servizi a rete	0,50;
i) Altri usi	0,80;
j) Dehors comprendente strutture e/o attrezzature annesse all'attività di un pubblico esercizio di somministrazione, ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto od in esercizi di vicinato	0,40

Le istanze per le quali motivatamente, viene richiesto il rilascio entro 7 giorni dal deposito della stessa, si applica il diritto d'urgenza, pari ad €20,00.

### **Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone**

La misura complessiva del canone per le occupazioni **annuali permanenti** e temporanee è determinata come segue:

#### **A) OCCUPAZIONI ANNUALI PERMANENTI**

La tariffa base per categoria di importanza per le occupazioni **annuali permanenti**, di cui all'art. 21, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica, di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

Per le occupazioni **annuali permanenti** sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è rapportata a mese.

La misura del canone dovuto per le occupazioni **annuali permanenti** non può essere inferiore ad € 50,00.

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza, di cui all'art. 21, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 24 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari per il numero di giorni.

Si applica la misura minima di € 50,00 € 20,00 qualora il canone determinato ai sensi del comma precedente risultasse inferiore a questa.

## **Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone - occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni **annuali permanenti** realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in € 0,78 per utente in base al disposto dell'art. 63 D.Lgs. n. 446/97.

2. In ogni caso, la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,00. La medesima misura di € 516,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere verrà determinato con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale.

4. Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente dalla importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione. La percentuale di riduzione di detta tariffa non può essere inferiore al 50%.

## **Art. 27 - Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è ridotto dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, per le occupazioni realizzate per feste di partiti o movimenti politici. Sono esenti dal pagamento le occupazioni realizzate per finalità culturali, sociali, turistiche e sportive organizzate da Enti con sede sul territorio comunale.

2. Non sono soggette al pagamento del canone le Ditte che eseguano opere pubbliche per conto del Comune.

## **Art. 27 bis - Ampliamenti concessioni ad uso dehor a fascia oraria**

1. I titolari di concessioni di suolo pubblico temporanee ed **annuali permanenti** ad uso dehor possono chiedere un ampliamento della superficie in concessione durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 24,00, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, entro i limiti superficiali indicati dal Comando stesso e, comunque, non oltre il limite massimo del 30% del suolo pubblico già in concessione.

2. I confini della concessione a fascia oraria saranno delimitati con appositi segni a terra a cura della Polizia Municipale.

3. Tali occupazioni saranno consentite solo per sedie e tavoli o equipollenti arredi leggeri , mediante il rilascio di specifica concessione e pagamento del canone dovuto, che sarà determinato con riferimento al canone già applicato alla concessione principale (temporanea o annuale) , nonché nel rispetto delle norme vigenti, di quelle contenute nel presente regolamento e della normativa prevista dal Codice della Strada.

4. Le aree occupate dovranno essere lasciate sgombre, in perfetto stato di pulizia e fruibili al pubblico dalle ore 00:00 alle ore 19,00 di ogni giorno.

### **Art. 27 ter - Esenzione per occupazioni serali esercizi commerciali**

1. Al fine di promuovere ed incentivare l'apertura serale degli esercizi commerciali, i titolari delle attività commerciali e di attività artigianali potranno posizionare gli espositori per la merce in adiacenza all'esercizio dalle ore 19,00 alle ore 24,00, in concomitanza con l'apertura serale, beneficiando dell'esenzione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

2. L'occupazione è comunque subordinata al preventivo rilascio della concessione di suolo pubblico.

3. Gli espositori dovranno essere per tipo e materiale in armonia con l'arredo urbano della zona in cui saranno posizionati e dovranno essere rimossi e ritirati a cura dell'esercente con la chiusura dell'esercizio commerciale.

### **Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni **annuali permanenti**, il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio della concessione e per gli anni successivi entro l'ultimo giorno del mese di marzo mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione.

3. Per importi superiori a € 1.032,91, il pagamento del canone dovuto, sia per le occupazioni **annuali permanenti**, che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate da corrispondersi: la prima, al rilascio della concessione o entro il termine annuale stabilito dal comma 1, e la seconda entro 90 giorni dal rilascio; comunque, la prima rata dovrà essere di importo non inferiore al limite di € 1.032,91. Se la durata della concessione è inferiore a 90 giorni il pagamento della seconda rata deve, comunque, aver luogo entro il termine di scadenza della concessione.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuove concessioni l'esistenza di morosità del richiedente per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative.

### **Art. 29 - Sanzioni**

1. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni **annuali permanenti** e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita.

3. Parimenti deve intendersi omesso pagamento nel caso di rateizzazione l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

2. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% dello stesso, oltre al pagamento del canone dovuto fino al giorno della contestazione ed agli interessi legali.

3. La sanzione stabilita nel comma 2, è ridotta al 20% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 1.

4. Per occupazione abusiva di suolo pubblico deve intendersi l'occupazione di suolo e soprassuolo appartenente al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, senza il necessario titolo concessorio (occupazione sine titolo).

5. Nel caso di occupazione abusiva, di occupazione effettuata in difformità del provvedimento di concessione, di occupazione che costituisca un pericolo per la pubblica incolumità, che rechi intralcio alla viabilità o che impedisca il transito pedonale, il dirigente competente può intervenire in via immediata con una ordinanza-ingiunzione di rimozione dei beni che occupano il suolo pubblico.

6. In tali casi viene ingiunta al contravventore la remissione in pristino stato entro il termine a tal fine stabilito ed, in caso di mancata esecuzione dell'ordine viene provveduto d'ufficio con spese a carico dell'interessato. In caso di occupazione abusiva viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 63, lett.g, del D.Lgs n. 446/97.

7. Può essere applicata la sanzione accessoria del sequestro amministrativo dei beni oggetto dell'occupazione che verranno rimossi e conservati a cura dell'interessato. In caso di recidiva nell'occupazione abusiva i beni oggetto dell'occupazione verranno confiscati a cura dell'autorità comunale.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L. 689/81.

9. L'ordinanza-ingiunzione di rimozione ed il relativo sequestro amministrativo sono regolati dalla L. n. 689/81.

10. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

11. Nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 c.p. e dall'art. 20 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni, il Sindaco per le strade urbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.

### **Art. 30 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 10 giorni (con addebito delle spese di notifica).

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43; se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti, di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 1 anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

### **Art. 31 - Funzionario responsabile**

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 32 - Disciplina transitoria**

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente rinnovate, salvo disdetta degli interessati, fatta salva la rideterminazione del canone.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

### **Art. 33 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2018.